



Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Ufficio Tributi

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29.03.2007

Capo I

Norme Generali

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 – Soggetto passivo
- Art. 3 – Terreni considerati non fabbricabili
- Art. 4 – Esenzioni
- Art. 5 – Particolari discipline delle abitazioni principali*
- Art. 6 – Aree divenute inedificabili
- Art. 7 – Valore aree fabbricabili
- Art. 8 – Fabbricati fatiscenti
- Art. 9 – Validità dei versamenti dell'imposta
- Art. 10 – Comunicazione di variazione e dichiarazione*
- Art. 11 – Disciplina dei controlli
- Art. 12 – Modalità dei versamenti – Differimenti
- Art. 12 bis – Riscossione Coattiva

Capo II

Compenso incentivante al personale addetto

- Art. 13 – Compenso incentivante al personale addetto
- Art. 14 – Utilizzazione del fondo

Capo III

Sanzioni – Ravvedimento

- Art. 15 – Sanzioni

Capo IV

Norme finali

- Art. 16 – Norme abrogate
- Art. 17 – Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 18 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 19 – Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 20 – Rinvio dinamico

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Non sono considerate aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera B) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 60% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, o che impiegano, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 200 giornate lavorative.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art. 4

Esenzioni

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dell'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono esenti da detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. L'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett.i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.

10 del D.lgs. 4.12.1997, n. 460 e che abbiano dato dal Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

Art. 5

Particolari di discipline delle abitazioni principali

(D.Lgs. 15/12/97, n. 446, art. 59, comma 1 lettere d ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti della abitazione principale sue pertinenze (garage o box o posto auto, soffitta cantina, ecc.), anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione resta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche alla detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado. La concessione dell'uso gratuito deve essere comunicata per iscritto preventivamente al comune ed avrà efficacia dal 1° del mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
5. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che non risulti locata.
6. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
7. Si applica l'aliquota ridotta (con esclusione della detrazione) alle unità immobiliari locate ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, solo se il proprietario è persona fisica. Sono pertanto esclusi dall'agevolazione le unità immobiliari di proprietà di società, associazioni ed enti vari.

Art. 6

Aree divenute inedificabili

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno di imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a

domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7

Valore aree fabbricabili

(D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1 lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5 dell'art. del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati con separata deliberazione.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione comunale da adottare entro la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori dell'anno precedente.

Art. 8

Fabbricati fatiscenti

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23.12.1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio che decorrerà dalla data di presentazione della domanda o perizia tecnica.

Art. 9

Validità dei versamenti dell'imposta

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10

Comunicazione di variazione e dichiarazione

(D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)

1. Per tutte le variazioni avvenute fino al 31.12.2006, l'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione da parte del contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso o le modificazioni hanno avuto inizio, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. La comunicazione, è abrogata dall'art. 1 comma 175 della Legge 296 del 2006, a partire al 1° gennaio .

2. A partire dal 1° gennaio 2007, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92, per tutti gli immobili oggetto di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui il possesso o le modificazioni hanno avuto inizio.

Art. 11

Disciplina dei controlli

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l, nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà approvare le direttive da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera l) n. 5 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 12

Modalità dei versamenti – Differimenti

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi
 - b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale
 - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale
 - d) il versamento tramite il sistema bancario
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 12 bis

Riscossione coattiva

(D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 52, comma 6)

1. La riscossione coattiva del tributo, in alternativa alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, affidata ai concessionari del servizio di riscossione, potrà essere svolta, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, essere svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

CAPO II
COMPENSO INCENTIVANTE IL PERSONALE ADDETTO

Art. 13

Compenso incentivante al personale addetto

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 14

Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 13, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.In mancanza della deliberazione della Giunta Comunale le relative somme saranno acquisite al Bilancio comunale senza vincolo di destinazione.
2. Con propria determinazione il Responsabile del Servizio assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

CAPO III
SANZIONI

Art. 15
Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni legislative, per l'omessa presentazione della comunicazione di cui all'art. 10, per ogni unità immobiliare, si applica una sanzione amministrativa di € 103,00.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 16

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 17

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, deliberato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali
 - b) lo Statuto comunale
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 20

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C N. .18 DEL 29/03/2007

OGGETTO: MODIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. MAURO D'ARAIO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Luca Sangalli

Il Segretario Comunale
D'ARAIO dott. MAURO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05/04/2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
D'ARAIO dott. MAURO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vigliano Biellese
Li,

Il Segretario Comunale
D'ARAIO dott. MAURO
